

Contributi TISCALI su "Consultazione pubblica sulle procedure per l'assegnazione e per l'utilizzo delle frequenze nelle bande 700 MHz, 3600-3800 MHz e 26 GHz per favorire la transizione al 5G, ai sensi della legge di bilancio 2018"

Premessa

Si ritiene opportuno inquadrare il presente contributo precisando le relazioni tra le Società Scriventi e l'interesse nel procedimento in oggetto.

Come noto, Tiscali, a valle della fusione con Aria, titolare dei diritti d'uso sulle frequenze 3.4-3.6 GHz, è diventato un operatore integrato che offre su rete proprietaria servizi di connettività ultra-*broadband* sia su rete fissa che *wireless* e, in prospettiva, anche servizi "*Mobile Data*" ad altissima capacità. Pertanto, il presente contributo è da intendersi come posizionamento in merito ai temi posti in consultazione, da parte di Tiscali come controllante sia di Aria SpA che di Tiscali Italia SpA (d'ora in avanti "la Scrivente")

Al fine di poter programmare i propri investimenti in un orizzonte di lungo periodo, Tiscali ha richiesto la proroga dei diritti d'uso dei blocchi di frequenza nella banda 3.4-3.6 GHz, su cui ha attivi servizi BWA in tecnologia LTE TDD, su tutto il territorio nazionale. La banda in questione è contigua e "gemella" della banda 3.6-3.8 GHz oggetto del presente procedimento, e insieme a quest'ultima, è stata identificata come prioritaria per lo sviluppo della tecnologia 5G¹, come anche rimarcato nello stesso Piano d'Azione per il 5G della Commissione Europea.

Tiscali, come esplicitato nel proprio contributo alla Consultazione sulla proroga, ha intenzione di valorizzare pienamente lo spettro a propria disposizione anche sfruttando la traiettoria di sviluppo dei servizi 5G, ambito in cui vuole e può giocare un ruolo di primo piano, forte della propria esperienza e della propria *customer base*. Per tale motivo ovvero al fine di poter partecipare attivamente e proficuamente alla prospettata evoluzione, è chiaramente interessata a tutto quanto concerne l'ecosistema 5G, ed in particolare alla definizione delle regole sulla porzione di spettro 3.4-3.8 GHz.

1. Introduzione

1.1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali trattati nell'introduzione?

1.2) Sulla base del descritto quadro di sviluppo tecnologico, il rispondente fornisca una breve descrizione di quali siano a proprio avviso le architetture e topologie di rete di maggior interesse per l'uso delle bande 694-790 MHz, distinguendo per questa la porzione FDD da quella SDL, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz da parte dei sistemi pubblici commerciali di comunicazioni elettroniche, evidenziandone le principali caratteristiche. Il rispondente indichi inoltre quale potrebbe essere, in caso di aggiudicazione, la tempistica per l'impiego delle frequenze di ciascuna delle predette bande, in considerazione anche delle informazioni allo stato disponibili circa i tempi previsti per il completamento del processo di standardizzazione e per la disponibilità commerciale dei relativi apparati di rete e terminali d'utente.

¹ L'RSPP nella *Second Opinion on 5G networks* "3.6 GHz (3400-3800 MHz) will be the first primary band for 5G and bring the necessary capacity for new 5G services"

1.3) Il rispondente fornisca eventuali ulteriori elementi concernenti gli standard e le tecnologie riferibili all'impiego delle bande in questione, nonché sulle relative performance erogabili all'utenza finale (throughput, latenza, affidabilità, etc.) e delle larghezze di banda necessarie lato operatore.

Come già rilevato in precedenti occasioni, la Scrivente concorda sulla necessità di definire in tempi brevi l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande identificate come prioritarie per lo sviluppo del 5G per cogliere per tempo le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica. Si ritiene pertanto che la concessione della proroga per gli assegnatari nella banda 3.4-3.6 GHz e l'attivazione della procedura per le nuove assegnazioni nella banda contigua 3.6-3.8 GHz, oltre che nelle bande 700 MHz e 26 GHz, costituiscano le azioni più incisive per procedere in tempi brevi alla predisposizione dello spettro per i successivi sviluppi.

Nello specifico, la Scrivente concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere una procedura multibanda per l'assegnazione dei diritti d'uso sulle tre bande in questione. Si ritiene infatti condivisibile un approccio unico e parallelo in quanto le caratteristiche delle tre bande di frequenza appaiono complementari tra loro e l'obiettivo comune è quello di creare una piattaforma su cui poter implementare servizi di diverse caratteristiche e con diverse esigenze tecniche.

Per quest'ultima infatti, nella proposta dell'Autorità per la concessione della proroga, alla conferma degli obblighi di copertura e di accesso legati alla specifica normativa con cui sono stati concessi in origine tali diritti d'uso, sono stati aggiunti specifici obblighi per tenere in debito conto l'evoluzione dello scenario al fine di rendere la concessione della proroga un atto pro competitivo ovvero abilitante uno sviluppo rapido ed incisivo del nuovo ecosistema. Nello specifico è stato previsto un meccanismo di controllo sui piani di investimento con obbligo di rendicontazione annuale, un obbligo di accesso che si declina in i) un'offerta *wholesale* di capacità e/o servizi; ii) una previsione di restituzione delle frequenze relative alla cd banda di guardia e di disponibilità a partecipare ad un piano di riallocazione delle frequenze al fine di ottimizzare la disponibilità di blocchi contigui; iii) una misura di cd "anti-accaparramento" di un *cap* di 100MHz, iv) la previsione di incentivi per favorire gli accordi tra operatori volti a deframmentare sia in termini frequenziali (cd deframmentazione orizzontale) che in termini geografici (cd deframmentazione verticale) lo spettro secondo le indicazioni e gli orientamenti europei, al fine di ottimizzare la banda per i servizi 5G, prevedendo nel contempo il divieto per tutte le attività che andassero in contrasto con tale obiettivo.

In tale ambito dunque, l'Autorità ha correttamente previsto interventi regolamentari volti alla deframmentazione ed al *refarming* dello spettro già utilizzato al fine di creare le condizioni per il suo utilizzo in chiave 5G, adeguando la situazione preesistente alle nuove esigenze.

Nel contempo, è già indicata la possibilità di inserire anche delle misure che riguardino l'intera banda 3.4-3.8 GHz, come ad esempio la previsione di un unico *cap* come misura anti-accaparramento, oltre al *cap* intrabanda di cui sopra.

2. Procedura per il rilascio dei diritti d'uso

2.1) Il rispondente condivide la scelta di adottare un sistema di gara di tipo competitivo come sopra descritto nella presente procedura multibanda?

Si condivide con il sistema prescelto.

3. Definizione dei lotti, cap, modalità di gara, contributi e durata dei diritti d'uso

Banda 694-790 MHz

3.1) Come valuta il rispondente il piano di assegnazione che prevede blocchi singoli da 5 MHz, da assegnare con meccanismo clock auction semplice per i lotti FDD e SDL non riservati e SMRA per il lotto eventualmente riservato ai nuovi entranti? Qual è la valutazione sul meccanismo proposto per ottenere assegnazioni contigue al termine dell'asta?

3.2) Il rispondente condivide la possibilità di riservare un lotto di frequenze a un nuovo entrante? Condivide il fatto che tale lotto riservato sia formato da risorse combinate sia in banda 700 MHz che 26 GHz? Ritiene corretto che questo lotto combinato sia assegnato con procedura separata prima dell'assegnazione degli altri lotti?

3.3) Nel caso il rispondente abbia valutato favorevolmente l'ipotesi di assegnare il lotto riservato, ritiene che questo debba essere formato con 2 blocchi a 700 MHz FDD da 2x5 MHz ciascuno, oppure 1 solo blocco, oltre il blocco a 26 GHz? Come valuta l'ipotesi di non prevedere il blocco da 26 GHz all'interno del lotto riservato, limitandosi al solo blocco (o ai due blocchi) a 700 MHz?

3.4) Il rispondente condivide l'opportunità di assegnare nell'ambito delle procedure di cui al presente provvedimento anche le frequenze di tipo SDL nell'intervallo di frequenze da 738 MHz a 758 MHz? In tal caso, il rispondente condivide l'opzione di assegnare tutti i predetti 4 blocchi per uso MFCN SDL?

² A titolo di esempio, dovranno essere necessariamente diversi gli obblighi di copertura e di accesso (nel caso della proroga disciplinati dalla precedente Delibera 209/07/CONS), le regole per la rendicontazione, i tempi per l'implementazione, ecc., fermo restando che si ritiene corretto che vengano previsti anche nuovi obblighi relativi all'intera banda 3.4-3.8 GHz (i.e. previsione di un unico *cap* come misura anti-accaparramento).

- 3.5) Il rispondente indichi la propria posizione in merito all'ipotesi alternativa per l'assegnazione delle frequenze all'interno del duplex gap della banda 700 MHz, ossia quella di adottare l'opzione nazionale che prevede la riserva d'impiego di un blocco da 5 MHz per applicazioni broadband PPDR, che non sarà quindi oggetto di gara, e quindi l'assegnazione di 3 blocchi da 5 MHz per uso SDL.*
- 3.6) Nel caso della prima alternativa, il rispondente condivide l'obbligo, da parte degli aggiudicatari delle frequenze 700 MHz FDD e SDL, di fornitura di servizi broadband PPDR mediante le reti MFCN degli aggiudicatari, in linea con quanto previsto dal framework comunitario, secondo le modalità previste dal Ministero? Ha indicazioni circa le possibili modalità implementative? Nel caso della seconda opzione, ritiene che debbano comunque essere previsti obblighi di fornitura di servizi PPDR a carico degli aggiudicatari delle frequenze 700 MHz FDD e SDL?*
- 3.7) Il rispondente ritiene che i cap proposti dall'Autorità, con riferimento sia alle frequenze FDD che SDL (nelle due opzioni), siano adeguati al fine di garantire una equilibrata e competitiva assegnazione dello spettro e limitare possibili fenomeni di accaparramento?*
- 3.8) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai criteri per la fissazione del minimo di gara delle frequenze nella banda 694-790 MHz?*

La Scrivente condivide la proposta dell'Autorità di riservare un lotto combinato per l'operatore nuovo entrante e di prevedere per quest'ultimo un meccanismo SMRA in alternativa al *meccanismo clock auction semplice per i lotti FDD e SDL non riservati*.

Banda 3600-3800 MHz

- 3.8) Come valuta il rispondente le varie opzioni di packaging dei blocchi presentate, e cioè 2 lotti da 100 MHz l'uno, oppure 4 lotti da 50 MHz l'uno, oppure 3 lotti, due da 80 MHz e uno da 40 MHz? Il rispondente indichi quale a suo giudizio costituisca l'opzione migliore e ne indichi vantaggi e svantaggi.*
- 3.9) Come valuta il rispondente il piano di assegnazione proposto che prevede diritti d'uso su base nazionale e la loro assegnazione mediante un sistema aperto di offerta a round multipli simultanei ascendenti?*
- 3.10) Ritiene corretto che l'aggiudicatario del blocco (o dei blocchi) interessato acquisisca l'utilizzo delle frequenze sulle aree di sperimentazione al termine di quest'ultima (ottenendo la decurtazione proporzionale del relativo valore minimo delle frequenze)?*
- 3.11) Il rispondente ritiene che il sistema di cap proposto dall'Autorità sia adeguato al fine di garantire una equilibrata e competitiva assegnazione dello spettro e limitare possibili fenomeni di accaparramento?*
- 3.12) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai criteri per la fissazione del minimo di gara delle frequenze nella banda 3600-3800 MHz?*
- 3.13) Il rispondente ritiene opportuna la possibilità di scontare i valori minimi (anche per la banda 26 GHz) in caso di esito con ampio margine rispetto al minimo della procedura aperta per l'assegnazione dei lotti a 700 MHz FDD, nei termini proposti?*

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – Tel. +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc. 18.794.000 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02508100928 R.E.A. 204250 - Direzione e coordinamento: Tiscali S.p.A.

La Scrivente ritiene che il **miglior compromesso** tra esigenze tecniche ed adeguata concorrenza sia rappresentato dalla **terza opzione che prevede due blocchi da 80 MHz e uno da 40 MHz** nella parte inferiore della banda, che può eventualmente essere associato ad altro blocco nella parte contigua e "gemella". Tale opzione consentirebbe infatti di avere tre nuovi operatori che opererebbero nella banda in questione con una quantità di banda che, (nel caso dell'aggiudicatario della porzione ridotta da 40 MHz eventualmente accoppiato ad ulteriore blocco della banda adiacente), risulterebbe adeguato alle raccomandazioni provenienti dagli enti di standardizzazione e dai *vendor* in relazione ai servizi fruibili nel nuovo ecosistema 5G. Tale opzione si ritiene preferibile a quella che si ritiene di indicare in subordine, ovvero l'opzione con due blocchi da 100MHz, perché, anche se in prospettiva potrebbe garantire migliori performance ovvero una nuova gamma evoluta di servizi, (nel medio periodo si ritiene la dotazione di spettro prospettata -80 MHz-, adeguata per gli utilizzi ad oggi noti e prevedibili) potrebbe introdurre delle criticità in termini di garanzie per lo sviluppo di una sana competizione, in quanto solo due operatori potrebbero disporre della banda in questione.

Infine, l'opzione di quattro blocchi da 50MHz si ritiene poco fruibile, benché potrebbe garantire una più vasta platea di aggiudicatari, perché in questo caso permetterebbe un utilizzo massimale dello spettro in ottica 5G, solo in previsione di eventuali accorpamenti con blocchi nella banda contigua e comunque non aderente alla dimensione delle canalizzazioni (a multipli di 20 MHz) adottate dai più recenti e diffusi standard tecnici.

Per quanto riguarda i limiti previsti come misure anti-accaparramento, la Scrivente, come peraltro già indicato nella precedente consultazione sulla proroga dei diritti d'uso sulla banda 3.4-3.8 GHz, ritiene corretto che il *cap* venga definito prendendo in considerazione l'intero *range* 3.4-3.8 GHz

Banda 26.5-27.5 GHz

3.14) Come valuta il rispondente il piano di assegnazione che prevede blocchi da 200 MHz, da assegnare con meccanismo di clock auction semplice? E riguardo il piano previsto per ottenere la contiguità dei blocchi?

3.15) Il rispondente ritiene che il cap proposto dall'Autorità sia adeguato al fine di garantire una equilibrata e competitiva assegnazione dello spettro e limitare possibili fenomeni di accaparramento?

3.16) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai criteri per la fissazione del minimo di gara delle frequenze nella banda 26 GHz?

Si concorda con le proposte rappresentate da codesta Spettabile Autorità.

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – Tel. +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc. 18.794.000 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02508100928 R.E.A. 204250 - Direzione e coordinamento: Tiscali S.p.A.

Durata

3.17) Il rispondente ritiene condivisibile il termine qui delineato per la durata dei diritti d'uso delle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz? In particolare ritiene adeguata la durata proposta di 15 anni e mezzo per la banda 700 MHz a partire dal 1 luglio 2022, con possibilità, non garantibile, di limitato anticipo per parte dei blocchi e parte del territorio nazionale?

3.18) Il rispondente ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di prevedere fin da subito che alla scadenza i diritti d'uso potranno essere prorogati una sola volta, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non superiore a 8 anni?

Si ritiene condivisibile la durata dei diritti d'uso proposta dall'Autorità in quanto in linea con gli orientamenti comunitari, e si reputa altresì ragionevole prevedere anticipatamente la possibilità di un'eventuale proroga di ulteriori 8 anni. In presenza di un pieno ed efficiente utilizzo delle frequenze ovvero di un *business* attivo che consente la fruizione di servizi alla clientela finale, riteniamo che sia sempre da privilegiare la continuità di utilizzo da parte del soggetto detentore dei diritti.

4. Condizioni per l'uso ordinato ed efficiente delle frequenze e protezione dei servizi esistenti

Banda 694-790 MHz

4.1) Il rispondente ritiene sufficienti le misure tecniche previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in banda che fuori banda? Ha qualche altra misura da proporre specificandone i relativi vantaggi?

4.2) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni circa la necessità di adeguamento delle condizioni tecniche d'uso della banda, ivi inclusi i criteri di protezione, ad eventuali nuove norme di armonizzazione e/o nuovi parametri tecnici di impiego adottati o eventualmente imposti dall'Amministrazione, in linea con le best practice internazionali.

N.D.

Banda 3600-3800 MHz

4.3) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni in merito alle misure tecniche previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in banda che fuori banda, anche con riferimento alla protezione dei servizi incumbent.

4.4) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni circa la necessità di adeguamento delle condizioni tecniche d'uso della banda, ivi inclusi i criteri di protezione, ad eventuali nuove norme di armonizzazione e/o nuovi parametri tecnici di impiego adottati o eventualmente imposti dall'Amministrazione, in coerenza con la nuova normativa tecnica in corso di definizione nonché in linea con le best practice internazionali.

N.D.

Banda 26.5-27.5 GHz

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – Tel. +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc. 18.794.000 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02508100928 R.E.A. 204250 - Direzione e coordinamento: Tiscali S.p.A.

4.5) Il rispondente fornisca indicazioni in merito alle misure tecniche previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in banda che fuori banda, anche con riferimento alla protezione dei servizi incumbent.

4.6) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni circa la necessità di adeguamento delle condizioni tecniche d'uso della banda, ivi inclusi i criteri di protezione, alle norme di armonizzazione e/o ai parametri tecnici di impiego adottati o eventualmente imposti dall'Amministrazione, in coerenza con la normativa tecnica in corso di definizione nonché in linea con le best practice internazionali.

N.D.

5. Obblighi di utilizzo delle frequenze e di copertura associati ai diritti d'uso

5.1) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre l'obbligo di utilizzo delle frequenze per le bande 700 MHz SDL, 3600-3800 MHz e 26 GHz, come sopra descritto?

5.2) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità di vietare il trading delle frequenze delle bande 700 MHz FDD, 700 MHz SDL, 3600-3800 MHz e 26 GHz fino al positivo assolvimento degli obblighi di copertura?

5.3) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità di non introdurre specifici obblighi di copertura per la banda 26 GHz e 700 MHz SDL?

Si ritiene fondamentale che sia fatta chiarezza sulle eventuali possibilità di uso delle frequenze da parte di operatori terzi diversi dall'assegnatario ovvero sull'uso "indiretto" delle frequenze assegnate.

In particolare il documento in esame, e più in generale la normativa in evoluzione sul tema, tratta diversi casi in maniera non sempre chiara ed univoca:

- *Trading*
- *Roaming*
- *Pooling*
- *Leasing*
- *Sharing*
- *Accesso wholesale*

In particolare si chiede che venga ben delineato l'ambito di applicazione di ognuno dei su citati strumenti di condivisione delle risorse precisando³ che **la titolarità delle frequenze rimane sempre e in ogni caso dell'aggiudicatario** che ne assume i relativi obblighi nel momento dell'assegnazione.

A tal proposito la Scrivente, nell'auspicare che codesta Autorità voglia precisare le definizioni e i limiti nell'uso di tali strumenti, sia sul lato tecnico che su quello amministrativo, ritiene che debba in ogni caso essere sempre salvaguardato l'uso efficiente dello spettro, secondo gli orientamenti comunitari che propendono verso la massima deframmentazione (orizzontale e verticale) dello spettro proprio per massimizzarne ed efficientarne l'uso.

³ Si rileva a tal proposito una incongruenza in quanto riportato a proposito degli obblighi di accesso per la banda 26 GHz per cui nel documento in esame è specificato che " *Tuttavia, a differenza del caso della banda 3600-3800 MHz, qui non si prevede uno specifico leasing e quindi la titolarità delle frequenze rimane in capo all'aggiudicatario e l'utilizzo specifico delle frequenze rimane sotto il suo controllo.*" (punto 188 dell'Allegato B alla delibera n. 89/18/CONS) [enfasi aggiunta]. Si ritiene infatti che tale affermazione possa portare all'errata interpretazione che mediante il *leasing* venga trasferita la titolarità delle frequenze.

Come giustamente riportato⁴ anche da codesta Autorità nel documento sottoposto a consultazione, infatti, occorrerà predisporre un idoneo modello di condivisione che *"dovrà essere basato in linea generale sulla garanzia del rispetto di un adeguato criterio di protezione, di cui alle specifiche operazionali previste dalla predetta normativa tecnica di riferimento, in termini di rapporto I/N tra potenza interferente (I) e potenza di rumore (N), calcolato in corrispondenza delle stazioni di terra dei collegamenti FSS, tenendo conto, se del caso, dell'interferenza aggregata generata da molteplici stazioni MFCN. Ciò si traduce nella determinazione di un'idonea combinazione tra separazione geografica e separazione in frequenza da parte delle utilizzazioni a larga banda rispetto agli altri usi esistenti, in funzione, se del caso, anche del tipo di architettura di rete prevista per i nuovi sistemi e di eventuali ulteriori tecniche di protezione (coordinamento, mitigazione, uso di canali preferenziali o restricted, sincronizzazione, etc.)"*

Al fine di traguardare, in ogni caso, l'uso efficiente dello spettro ma al contempo il proliferare di piccole reti (e quindi determinare un'eccessiva deframmentazione) sarebbe sufficiente prevedere l'obbligo di offerta *wholesale* di capacità e/o servizi, a fonte di un impegno di acquisto da parte del soggetto richiedente, fermo restando, quindi, la titolarità dell'obbligo a realizzare la rete in capo all'operatore assegnatario, unico titolato all'utilizzo delle frequenze.

Per quanto riguarda il *trading*, si ritiene condivisibile la disposizione che lo consenta solo a valle del positivo assolvimento degli obblighi di copertura.

Banda 694-790 MHz

5.4) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità circa gli obblighi di copertura per la banda 700 MHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre, specificandone i vantaggi?

5.5) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni in merito alla previsione di obblighi collettivi in capo agli aggiudicatari della banda 700 MHz, come sopra previsti.

5.6) Il rispondente ritiene che l'Autorità debba specificare fin da ora, in maniera puntuale, le caratteristiche dei servizi 5G ai fini degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso? In tal caso, il rispondente fornisca indicazioni dettagliate circa le caratteristiche dei predetti servizi.

⁴ Punto 123 dell'Allegato B alla delibera n. 89/18/CONS

N.D.

Banda 3600-3800 MHz

5.7) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità circa gli obblighi di copertura per la banda 3600-3800 MHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre, specificandone i vantaggi?

5.8) Il rispondente è d'accordo con la previsione dell'Autorità di un obbligo di tipo use-it-or-lease-it per la lista di comuni sotto i 3000 abitanti indicata?

5.9) Il rispondente ritiene che l'Autorità debba specificare fin da ora, in maniera puntuale, le caratteristiche dei servizi 5G ai fini degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso? In tal caso, il rispondente fornisca indicazioni dettagliate circa le caratteristiche dei predetti servizi.

La Scrivente condivide l'orientamento generale dell'Autorità in merito alla proposta sugli obblighi di copertura per la banda 3.6-3.8 GHz. Si ritiene infatti che la previsione di obblighi di copertura per la banda 3.6-3.8 GHz solo nelle zone cd *digital divide* rientri nella visione unitaria delle bande di frequenza per gli sviluppi del 5G, nel cui spirito è stata proposta una procedura di assegnazione unica multibanda, tale per cui le zone a più alta concentrazione rientrano tra gli obblighi di copertura delle frequenze più basse (700 MHz) mentre le aree meno popolate possano essere ben coperte anche con frequenze più alte.

Per quanto riguarda la previsione di un meccanismo *use-it-or-lease-it*, la Scrivente, nel condividere le motivazioni dell'Autorità di consentire il massimo utilizzo delle risorse e soddisfare più ampiamente le richieste del mercato

Del resto gli orientamenti comunitari vanno nella direzione della massima omogeneità geografica e frequenziale proprio per evitare problematiche dovute alla deframmentazione, tanto che, come richiamato dalla stessa Autorità, in ambito CEPT è stato attivato un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un nuovo Rapporto ECC volto alla definizione delle linee guida per la deframmentazione proprio della banda 3.4-3.8 GHz. Lo scopo dichiarato del suddetto rapporto è quello di dare indicazioni alle Amministrazioni sulla deframmentazione della suddetta banda per assicurare condizioni adeguate per l'introduzione del 5G in linea con la *roadmap* CEPT.

6. Obblighi di accesso associati ai diritti d'uso

6.1) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità di non prevedere obblighi specifici di accesso per la banda 700 MHz?

N.D.

Banda 3600-3800 MHz

6.2) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità circa gli obblighi di accesso per la banda 3600-3800 MHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre, specificandone i vantaggi?
6.3) Come valuta il rispondente la misura dell'obbligo, nel caso dell'opzione di packaging dei lotti in 4 da 50 MHz, di pooling delle frequenze a beneficio del richiedente accesso, al fine di rendere disponibile, al soggetto che accede, una capacità maggiore di quella che può essere garantita da un singolo aggiudicatario, alle condizioni sopra specificate?

La Scrivente, nel comprendere e condividere lo spirito della proposta di codesta Autorità, che prevede l'obbligo di *pooling* delle frequenze al fine di massimizzare l'uso efficiente dello spettro e permettere agli operatori di sviluppare servizi ad alte prestazioni, ritiene che la definizione di tale strumento e i limiti di applicazione non siano ben chiari, né sul lato tecnico né su quello amministrativo.

Come già indicato al punto 5, infatti, si ritiene fondamentale che vengano chiariti e ben definiti i contesti e i limiti di utilizzo degli strumenti previsti per l'eventuale uso indiretto delle frequenze da parte di terzi (limitatamente comunque sempre ai casi di non utilizzo degli assegnatari), ivi incluso il *pooling*, sia in termini tecnici che in termini amministrativi.

Banda 26.5-27.5 GHz

6.4) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità circa gli obblighi di utilizzo condiviso come descritti per la banda 26 GHz?
6.5) Il rispondente condivide l'orientamento dell'Autorità circa gli obblighi di accesso per la banda 26 GHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre, specificandone i vantaggi?

N.D.

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Sede Legale Loc. Sa Illetta km 2,300 09123 Cagliari, Italia – Tel. +39 070 4601 1 Fax +39 070 4601 400
Cap. Soc. 18.794.000 i.v. P.IVA e C.C.I.A.A. Cagliari 02508100928 R.E.A. 204250 - Direzione e coordinamento: Tiscali S.p.A.

tiscali.it